***REGOLAMENTO D’ISTITUTO CONTENENTE I CRITERI ED I LIMITI PER: L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;***

***PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI;***

***SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI.***

***Il Consiglio di Istituto***

**VISTE** le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

**VISTO** il D. Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* modificato dal D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009;

**VISTA** la L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**VISTO** il D.I. 129 del 28/08/2018 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 107/2015”;*

**VISTA** la Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019;

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 *“Codice dei Contratti Pubblici”* come novellato dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i;

**VISTE** le Linee guida ANAC n. 4, *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e successive deliberazioni di aggiornamento;

**EMANA**

il seguente regolamento contenente i criteri ed i limiti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, Redatto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, del DECRETO 28 agosto 2018, n.129) entrato in vigore il 17 novembre 2018, delle Linee Guida ANAC n.4 emanate il 1° Marzo 2018, entrate in vigore il 7 Aprile 2018 e del D.I. n°129 del 28/08/2018;

**Adottato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 41 del 19/05/21**

**SOMMARIO**

[TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE 3](#_Toc57276407)

[ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 3](#_Toc57276408)

[TITOLO II - PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE 3](#_Toc57276409)

[ART. 2 - PRINCIPI 3](#_Toc57276410)

[ART. 3 - LIMITI E POTERI DEL D.S. NELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE 3](#_Toc57276411)

[ART. 4 - STRUMENTI DI ACQUISIZIONE 6](#_Toc57276412)

[L’Istituzione Scolastica deve scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti. 6](#_Toc57276413)

[TITOLO III – PROCEDURE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 7](#_Toc57276414)

[ART. 5 - DETERMINA A CONTRARRE 7](#_Toc57276415)

[ART. 6 – AFFIDAMENTI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 7](#_Toc57276416)

[ART. 7 AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE 11](#_Toc57276417)

[ART. 8 - ADEMPIMENTI COMUNI A TUTTI GLI AFFIDAMENTI 12](#_Toc57276418)

[ART 9 REGOLE COMUNI AGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 12](#_Toc57276419)

[ART 10 PROCEDURE COMUNI AGLI AFFIDAMENTI => A 10.000€ E < ALLA SOGLIA COMUNITARIA 13](#_Toc57276420)

[ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DI O. E. - CONTROLLI SULL’AGGIUDICATARIO 15](#_Toc57276421)

[ART. 12- PUBBLICAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO DELL’AFFIDAMENTO 15](#_Toc57276422)

[ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO 16](#_Toc57276423)

[ART. 14 - INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE 16](#_Toc57276424)

[ART. 15 - VERIFICA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI - COLLAUDO 17](#_Toc57276425)

[ART. 16 - INVENTARIO DEI BENI 17](#_Toc57276426)

[ART. 17 - CAUZIONI 17](#_Toc57276427)

[ART. 18 - ACQUISIZIONI IN REGIME DI “INFUNGIBILITÀ” E DI “ESCLUSIVITÀ TECNICA 18](#_Toc57276428)

[ART. 19 - ACCORDI DI RETE 18](#_Toc57276429)

[ART. 20 - NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO 19](#_Toc57276430)

[TITOLO IV - CRITERI E LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI 19](#_Toc57276431)

[ART. 21 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 19](#_Toc57276432)

[ART. 22 – UTILIZZAZIONE DI LOCALI APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 20](#_Toc57276433)

[TITOLO V - CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 21](#_Toc57276434)

[ART. 23 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI 21](#_Toc57276435)

[ART. 24 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 22](#_Toc57276436)

[ART. 25- PROCEDURA COMPARATIVA 23](#_Toc57276437)

[ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO 24](#_Toc57276438)

[ART. 27- COMPENSI DEGLI ESPERTI PER PROGETTI E ATTIVITÀ 25](#_Toc57276439)

[ART. 28 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA 26](#_Toc57276440)

[ART. 29 - RICORSO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME 26](#_Toc57276441)

[ART. 30 - INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO 26](#_Toc57276442)

[ART. 31 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO 26](#_Toc57276443)

[ART. 32 - PUBBLICITà ED EFFICACIA 26](#_Toc57276444)

[TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI 28](#_Toc57276445)

[ART. 33 - DURATA DEL REGOLAMENTO 28](#_Toc57276446)

[ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI 28](#_Toc57276447)

[ART. 35 - PUBBLICITÀ 28](#_Toc57276448)

# TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

## ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.Il presente Regolamento disciplina:

* gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino ad € 1.000,00 IVA esclusa
* gli affidamenti di lavori, servizi e forniture superiori a € 1.000,00 e inferiori a € 10.000,00 Iva esclusa;
* gli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui importo sia superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 Iva esclusa;
* gli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui importo sia superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 139.000,00 Iva esclusa;
* gli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui importo sia superiore alla soglia comunitaria Iva esclusa;
* i criteri ed i limiti per particolari tipologie contrattuali;
* la selezione degli esperti esterni.

# TITOLO II - PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE

## ART. 2 - PRINCIPI

1. L’Istituzione scolastica per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni previste dal D.I. 129/2018, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. L’attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e pubblicità, tempestività, correttezza, concorrenzialità, non discriminazione, proporzionalità, rotazione, sostenibilità ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

## ART. 3 - LIMITI E POTERI DEL D.S. NELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE

Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F e del programma annuale, tenendo presenti i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e nel rispetto del dettato contenuto nel D.I. 129/2018.

Il Consiglio d’Istituto con delibera n, 14 del 04/03/2019 ha elevato fino a 39.999,99 euro il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

### Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale

1. Ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.I.129/2018il Consiglio d’Istituto autorizza il Dirigente in ordine alla:
2. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
3. costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
4. istituzione o compartecipazione a borse di studio;
5. accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
6. alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
7. adesione a reti di scuole e consorzi;
8. utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
9. partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
10. coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
11. acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni
12. Ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I.129/2018il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
    1. **affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 39.999,99 euro**;
    2. contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
    3. contratti di locazione di immobili;
    4. utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
    5. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
    6. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
    7. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
    8. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
    9. partecipazione a progetti internazionali;
    10. determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’articolo 21

### Competenze del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale

1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica è titolare dell’ordinaria contrattazione relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi.
2. Nei casi specificamente individuati nel paragrafo 3.1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d’Istituto.
3. Il DS si avvale dell’attività istruttoria del DSGA:
   1. al DS competono la deliberazione a contrattare, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l’individuazione delle ditte.
   2. al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente Scolastico per la scelta del fornitore
4. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell’art.25 D. Lgs. 165/2001.
5. Per l’acquisto di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il DS potrà avvalersi della collaborazione di una **commissione** da lui nominata e presieduta, attingendo, se sussistono le competenze, al personale scolastico dell’Istituto
6. Il DS calcola il valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture basandosi sull’importo totale pagabile, al netto dell’Iva. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
7. Nel rispetto della normativa vigente, è fatto divieto al DS:
   1. il rinnovo tacito dei contratti ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. 62/05.
   2. il frazionamento artificioso degli appalti e fornitureal fine di eludere il limite di valoreeconomico previsto dall’art. 35 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

## ART. 4 - STRUMENTI DI ACQUISIZIONE

## L’Istituzione Scolastica deve scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Pertanto, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’Istituzione, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento:

a) ricorre alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. (a seguire, anche “Consip”), ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 449°, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (in quest’ultimo caso, l’Istituzione dovrà adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015):

b.1) l’Istituzione ricorre, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell’art. 1, comma 583° della Legge n. 160/2019: (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”);

b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (b.1), l’Istituzione, nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, può scegliere se ricorrere, alternativamente: (i) al Me.PA.; (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti; (iii) a procedure di affidamento in via autonoma.

# TITOLO III – PROCEDURE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

## ART. 5 - DETERMINA A CONTRARRE

Il Dirigente Scolastico, accertata la necessità di affidare lavori/servizi/forniture di beni, dà avvio all’attività negoziale emanando la determina a contrarre, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene: a) l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, b) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, c) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; d) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, e) le principali condizioni contrattuali.

Nel caso di ordini diretti di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, il DS redigere una determina a contrarre semplificata che contenga: a) l’oggetto dell’affidamento, b) l’importo, c) il fornitore, d) le ragioni della scelta, e) il possesso dei requisiti di carattere generale.

## ART. 6 – AFFIDAMENTI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

6.1 Normativa nazionale vigente (D. lgs n. 50/2016 aggiornato alla Legge n. 120/2020).

#### **6.1.1.** **Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)**

*(soglie così elevate dal 1° gennaio 2020 dai* [*Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019*](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2019_1827_soglie.pdf)*)*

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'[allegato III](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_III); se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’[allegato VIII](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_VIII.pdf);

c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’[allegato VIII](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_VIII.pdf);

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’[allegato IX](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_IX.pdf).

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’[allegato IX](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_IX.pdf).

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;*(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019)*

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;  
*(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019)*

b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’[articolo 32, comma 8](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032), del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.*(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020)* ***(per le procedure indette entro il 30 giugno 2021 la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'***[***art. 207 della legge n. 77 del 2020***](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf)***)***

#### **6.1.2** Art. 36. (Contratti sotto soglia)

***(per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'***[***art. 1 della legge n. 120 del 2020***](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01)***)***

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 30, comma 1](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030), [34](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034) e  [42](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'[articolo 50](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050).*(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020)*

2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035), secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;*(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)*

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’[articolo 35](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’[articolo 63](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’[articolo 63](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’[articolo 35](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035), mediante ricorso alle procedure di cui all’[articolo 60](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#060), fatto salvo quanto previsto dall’[articolo 97, comma 8](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097).*(lettere b), c) e d), così sostituite dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019)*

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’[articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#001), relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’[articolo 35](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035), si applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’[articolo 35](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035), comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’[articolo 35, comma 9](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035), funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’[articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#016).

5. *(comma abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019)*

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’[articolo 80](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080) su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’[articolo 81, comma 2](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081), tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’[articolo 81](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081), anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’[articolo 81](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081) per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. *(comma sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)*

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.  
*(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)*

7. Con il regolamento di cui all’[articolo 216, comma 27-octies](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27), sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[articolo 216, comma 27-octies](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.20), si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019) (si vedano le* [*Linee Guida n. 4*](https://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2018_LG_004_0206_contratti_sottosoglia_revisione.pdf) *di ANAC)*

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli [articoli da 115 a 121](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#115), applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'[articolo 79](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#079), i termini minimi stabiliti negli [articoli 60 e 61](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#060) possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'[articolo 73, comma 4](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#073), con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'[articolo 73, comma 4](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#073), per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’[articolo 95, comma 3](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. *(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019; attenzione alla diversa previsione dell'*[*art. 148, comma, 6*](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#148)*).*

### **6.2 Criteri di affidamento dell’Istituzione scolastica**

### **6.2.1 Affidamenti di importo < a 1.000,00 Euro**.

Gli affidamenti di importo minori al suddetto limite (IVA esclusa), previa Determina a Contrarre, possono essere conclusi mediante affidamento diretto:

1. senza preventiva consultazione delle convenzioni/accordi quadro presenti su CONSIP/SDA.PA (NOTA ANAC del 30/10/2018);
2. in deroga al principio di rotazione è possibile affidare o reinvitare (Linee Guida n. 4 di ANAC Par.3.7);
3. con scelta del contraente sinteticamente motivata (Linee Guida n. 4 di ANAC-Par.3.7 e 4.3.2.)

### **6.2.2 Affidamenti di importo => a 1.000,00 € e <=a 10.000,00 €.**

Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), *in assenza di convenzione* *CONSIP/SDA.PA,* vengono conclusi a seguito di **affidamento diretto**, con obbligo di *motivazione semplificata*. Il Dirigente scolastico, previa Determina a Contrarre semplificata (punto 4.1.3 delle LINEE GUIDA N. 4 DI ANAC), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento.

Nell’attività negoziale su **Me.Pa.** si procede tramite OdA (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico operatore.

#### **6.2.3 Affidamenti di importo > a 10.000,00 € e < a 40.000,00 €**

Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP/SDA.PA, vengono conclusi a seguito di **affidamento diretto**, *previa consultazione di almeno 2 operatori economici individuati sulla base di una indagine di mercato* limitata alla verifica della congruità tecnico-economica dell’offerta e con obbligo di *motivazione della scelta* (*es:* congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, rispetto del principio di rotazione).

Nell’attività negoziale su **Me.Pa.** si procede tramite OdA (Ordine diretto d’acquisto) o RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno 3 operatori, o TD (Trattativa diretta) previa indagine di mercato.

### **6.2.4 Affidamenti di importo => a 40.000 € ed inferiori alle soglie comunitarie**

Gli affidamenti di importo uguale o superiore ai 40.000,00 € ed inferiori alle soglie comunitarie (150.000,00 € per lavori e 139.000,00 € per servizi e forniture), vengono conclusi a seguito di **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di *almeno 5 operatori economici* (acquisto di servizi e forniture) e *almeno 10 operatori economici* (lavori) , individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento di cui al D.Lgs. 50/2016.

Nell’attività negoziale su **Me.Pa.** si procedetramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno 5 operatori economici (acquisto di servizi e forniture) e almeno 10 operatori economici (lavori).

## ART. 7 AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Questo Regolamento tratta principalmente le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria.

Per l’attività negoziale sopra soglia si rimanda alle procedure previste dal Capo II del D.lgs 50/2016:

* 1. Procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
  2. Procedura ristretta (art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
  3. Procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara (artt. 62 e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
  4. Dialogo competitivo (art. 64 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
  5. Partenariato per l’innovazione (art. 65 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

### 7.1 Tabella riepilogativa per intervalli di importo di Affidamento

I limiti di riferimento per l’applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per l’Istituto sono riassunte nello schema a seguire:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOGLIA €** | **PROCEDURA** | **RATIO** | **RIFERIMENTI NORMATIVI** |
| 0 – 999 | Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici. | Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, ***affidabilità*** e tempestività dell’intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici). | Art. 36 c.2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – punto 4.3.2 Linee Guida ANAC nr. 2 – Titolo V - D.I. 129/2018 -  Art.1 C.450 L 27/12/2006 n. 296 e modif. Art.1 C.130 del 30/12/2018 n. 145 - |
| 1.000 – 9.999 | Affido diretto con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato | Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI | Art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – punto 4.3 linee guida ANAC nr. 2 – Titolo V - D.I. 129/2018; |
| 10.000 –.39.999 | Affido diretto previa consultazione di almeno 2 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato | Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI | Art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – Linee Guida ANAC |
| 40.000 – 139.000 (150.000 per lavori) *oppure altro limite superiore se modificato nel D.Lgs. 50/2016* | Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici (beni e servizi) o 10 O.E. (lavori) come da elenco fornitori o da indagine di mercato | Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI | Art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 – Linee Guida ANAC nr. 2 – Titolo V - D.I. 129/2018; |

## ART. 8 - ADEMPIMENTI COMUNI A TUTTI GLI AFFIDAMENTI

Per ogni singola procedura di affidamento lavori/servizi/forniture di beni o concessione, l’Istituzione scolastica acquisisce il CIG (Codice Identificativo Gara), il CUP (ove previsto) ed il DURC del/gli Operatore/i economico/i.

## ART 9 REGOLE COMUNI AGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

1. Si tratta, di procedure semplificate, in quanto riferita ad importi sotto soglia comunitaria. NON E’ **AMMESSO** l’uso dei termini “*Bando*” e “*Gara*”, che si riferiscono ESCLUSIVAMENTE alle procedure ordinarie, in quanto potrebbero ingenerare confusione negli Operatori Economici ai quali ci si rivolte, inducendoli in errore riguardo le procedure da seguire.
2. Nel rispetto del principio di rotazione (Linee Guida ANAC N. 4 paragrafo. 3.6 e 3.7): *l’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.* La stazione appaltante può motivare tale scelta in considerazione di:

* riscontrata effettiva assenza di alternative;
* grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
* competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente principio, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre.

## ART 10 PROCEDURE COMUNI AGLI AFFIDAMENTI => A 10.000€ E < ALLA SOGLIA COMUNITARIA

1. La Determina a contrarre emanata dal Dirigente Scolastico deve contenere l’indicazione della procedura da seguire, le modalità di accesso al confronto competitivo e le modalità di selezione del contraente.
2. Il D.S.G.A. - in base alle indicazioni presenti nella Determina predispone quindi l’Avviso pubblico che, firmato digitalmente dal D.S., va pubblicato: a) all’Albo dell’Istituto e b) nella sezione “Amministrazione trasparente”;
3. La Segreteria invia tramite PEC/PEO le lettere di invito, debitamente protocollate, ciascuna esclusivamente all’indirizzo del destinatario. Tale lettera invita a rispondere tramite il modulo appositamente predisposto che contiene, fra l’altro, l’autocertificazione dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83 del D. l.gs 50/2016. e la dichiarazione di non essere sottoposto a procedura concorsuale.
4. La lettera di invito contiene i seguenti elementi:
   1. oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA (il confronto fra gli operatori dev’essere al ribasso. Per cui l’importo massimo (già presente nella determina) è l’importo di partenza, sul quale gli O.E. effettueranno i ribassi competitivi);
   2. le eventuali garanzie richieste ai partecipanti o all’aggiudicatario del contratto (deposito o fidejussione);
   3. i criteri per la partecipazione;
   4. il termine di presentazione dell’offerta (almeno 10/15 giorni);
   5. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse (di solito 60 giorni);
   6. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
   7. il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa);
   8. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (almeno 70% per gli elementi qualitativi e non più del 30% per il prezzo) nonché la formula per il calcolo del punteggio
   9. la presenza o meno della clausola del quinto d’obbligo
   10. la clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida, oppure di procedere ugualmente anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
   11. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
   12. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
   13. l’indicazione dei termini e modalità di pagamento;
   14. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
   15. la previsione che ogni spesa afferente al contratto, così come i bolli e le registrazioni in caso d’uso, sono a carico dell’aggiudicatario.
5. Le offerte pervenute saranno protocollate singolarmente alla data di ricezione.
6. Al termine del periodo assegnato per la risposta – generalmente non inferiore a 15 giorni di calendario (o a 10 giorni, se preceduto dall’Avviso a manifestare interesse):
7. Il D.S. procede ad effettuare la scelta del contraente, previa consultazione del prospetto comparativo redatto dal DSGA, qualora il criterio indicato nell’avviso sia stato quello del prezzo più basso;
8. Nominare la Commissione Selezionatrice (sarà composta da un numero dispari di membri, con un numero minimo di 3 ed un massimo di 5), qualora il criterio scelto sia stato quello del miglior rapporto qualità/prezzo. In questo caso il D.S. procederà a vagliare i requisiti amministrativi (Busta A) che se del caso potrà chiederne il reintegro. La Commissione procederà a verificare i requisiti tecnici contenuti nella busta “B” in seduta privata e a valutare l’offerta economica (busta “C”) in seduta pubblica. Il D.S. infine provvederà ad aggiudicare la commessa all’O.E. che avrà conseguito il punteggio più alto.
9. La Segreteria pubblica all’Albo i risultati della procedura di affidamento e li invia tramite PEC/PEO a ciascun concorrente. E’ bene che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contenga l’indicazione anche di tutti i soggetti invitati.

## ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DI O. E. - CONTROLLI SULL’AGGIUDICATARIO

Tutte le ipotesi previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come novellato dal D. Lgs. 56/2017 e dall’art 5 del D.L. 135/2018, costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di affidamento o concessione.

Sull’aggiudicatario saranno effettuati i controlli di seguito indicati in base alle seguenti fasce di importo:

A) fino a 5.000,00 Euro:

* Casellario ANAC;
* verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
* Sussistenza requisiti speciali con Autocertificazione:
* Iscrizione al Registro della Camera di commercio;
* Un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
* L’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore.
* Eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012).

B) da 5.000,00 a 20.000,00 Euro:

* -Casellario ANAC;
* Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016 (Casellario giudiziale);
* Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse - articolo 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 (Agenzia delle Entrate);
* Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali - articolo 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 (DURC);
* Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 - articolo 80 comma 5 lett.b) D. Lgs. 50/2016 (Infocamere);
* Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012).

C) Importi superiori a 20.000,00 Euro:

si applicano controlli “completi” sui requisiti generali dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre a quelli speciali.

## ART. 12- PUBBLICAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO DELL’AFFIDAMENTO

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione del soggetto aggiudicatario sul proprio sito internet.

## ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. L’Istituto Scolastico, individuato l’aggiudicatario ed effettuati i controlli su di esso, provvede alla stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.
2. Il contratto conterrà i seguenti elementi:

a) le condizioni di esecuzione;

b) le modalità di pagamento;

c) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in il contratto;

d) le eventuali garanzie a carico dell’esecutore;

e) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

f) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto;

1. In caso di lavori il contratto conterrà altresì:

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;

c) il termine di ultimazione dei lavori;

1. Per i procedimenti di importo inferiore a 40.000,00 € la stipula del contratto potrà avvenire per corrispondenza, intendendo uno scambio di lettere di proposta e di accettazione tramite raccomandata o via PEC.

## ART. 14 - INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 48 del D.I. 129/2018 i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d’Istituto, sono pubblicati nel “Portale unico dei dati della scuola” e inseriti nel sito Internet dell’istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente”.
2. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
3. Il D.S.G.A. provvede:

* alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.I. 129/2018;
* alla pubblicazione dei contratti e delle convenzioni come previsto dall’ 48 del D.I. 129/2018.

## ART. 15 - VERIFICA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI - COLLAUDO

* 1. Ai sensi dell’art. 16 del D.I. n. 129/2018 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura.
  2. Ai sensi dell’art.17 co. 3 D.I. n. 129/2018 alle fatture deve essere allegato il verbale di collaudo.
  3. Ai sensi dell’art.102 del Codice degli appalti per acquisti di servizi e forniture inferiori alla soglia individuata dall’art.35 è facoltà della istituzione scolastica sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP.
  4. E’ facoltà del Dirigente scolastico nominare un collaudatore, in tal caso le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni; del collaudo effettuato deve redigersi apposito verbale.
  5. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal Direttore apposito certificato di regolare prestazione.
  6. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del verbale di collaudo o del certificato di cui ai commi 4 e 5.

## ART. 16 - INVENTARIO DEI BENI

Il DSGA iscrive ad inventario le categorie di beni previste all’art. 31 del D.I. 129/2018, nelle modalità dallo stesso regolate, di valore superiore a € 200,00.

## ART. 17 - CAUZIONI

1. Per gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture inferiori a 40.000 euro è facoltà del RUP non richiedere la “garanzia provvisoria” di cui all’art. 93 del Codice.
2. La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente.
3. La cauzione definitiva è svincolata dal responsabile del procedimento, previa verifica dell’esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

ART. 18 - ACQUISIZIONI IN REGIME DI “INFUNGIBILITÀ” E DI “ESCLUSIVITÀ TECNICA**”**

* 1. Un prodotto di consumo, un bene durevole o un servizio viene considerato infungibile nei seguenti casi:
  2. nei SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI SOFTWARE quando l’affidamento di tali servizi ad operatori diversi dallo sviluppatore del software, o da altri soggetti da esso autorizzati e conseguentemente non in possesso del codice sorgente del software stesso, possa rappresentare un rischio per la funzionalità della procedura, ovvero non garantisca l’adeguamento o implementazione della stessa in relazione a subentranti necessità normative o organizzative, o che, risultando in tutto o in parte incompatibile con le dotazioni di Hardware, possa comportare costi di investimento aggiuntivi; è considerato altresì infungibile l’aver predisposto la struttura della rete e degli apparati software e hardware la cui conoscenza produca costi di investimento aggiuntivi;
  3. nell’ACQUISIZIONE DI SOFTWARE, quando i costi, economici ed organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con il software in questione, risultino sproporzionati. I costi “sproporzionati” sono i costi economici ed organizzativi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti dall’istituzione scolastica quali, indicativamente: formazione del personale, servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, investimenti indotti in termini di sostituzione di attrezzature ancora funzionanti, necessità di interfacciamenti con altre procedure di tipo amministrativo, rapporto con le altre Istituzioni scolastiche in funzione della complementarietà di procedure e gestione di flussi informativi, necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed all’organizzazione dei servizi interessati.

## ART. 19 - ACCORDI DI RETE

* + 1. L’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018, fermo restando l’obbligo di acquisizione in forma centralizzata nei casi previsti dalla normativa vigente, può espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti a norma dell’art. 47 del D.I. 129/2018.
    2. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell’Istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica Amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
    3. Le scritture contabili delle Istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell’adesione ad un accordo di rete di cui al punto 1.
    4. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente scolastico connessi all’applicazione delle disposizioni contenute nel D. I. 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

## ART. 20 - NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

* + 1. Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 50/2016, D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.
    2. Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.

# TITOLO IV - CRITERI E LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

## ART. 21 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

* + - 1. particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziendeesterne con contratti di sponsorizzazione.
      2. Ai sensi dell’art 45, comma 2 lettera b) del D.I. 129/2018, si accorda preferenza a soggetti che, per finalità statuarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.
      3. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
      4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
      5. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
      6. Il Dirigente scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
      7. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
      8. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
      9. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
      10. A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:

1. stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione delle attività del POF;
2. giornalino dell’Istituto;
3. sito web;
4. progetti finalizzati e attività conto terzi;
5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.;
6. manifestazioni, gare e concorsi.

## ART. 22 – UTILIZZAZIONE DI LOCALI APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

* 1. L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni, dei genitori e degli insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità al regolamento di istituto e alle convenzioni stipulate con gli EE.LL..
  2. I locali dell’Istituto possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel PTOF.
  3. I soggetti utilizzatori dei locali della Istituto assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando l’Istituto e l'Ente proprietario dei locali (Comune/Provincia) delle spese connesse con l'utilizzo.
  4. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.
  5. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
  6. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici.
  7. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio, previa richiesta scritta con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

# TITOLO V - CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

## ART. 23 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI

* 1. Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in presenza dei seguenti presupposti:
     1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le sue esigenze di funzionalità;
     2. l’Istituzione scolastica deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
     3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
     4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  2. L’Istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.
  3. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica.
  4. È fatto divieto all’Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.
  5. Nel caso in cui l’Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:
     1. contratti di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
     2. contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata;

## ART. 24 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni l’Istituzione scolastica procede attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale, rivolto al personale in servizio c/o altre Istituzioni scolastiche.
2. In caso a seguito dello stesso sussistano ancora esigenze l’Istituto provvede attraverso un ulteriore avviso pubblico rivolto al personale esperto esterno alle Istituzioni scolastiche
3. Negli avvisi dovranno essere indicati:
   1. la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
   2. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
   3. la durata dell'incarico;
   4. il luogo di svolgimento della prestazione e le modalità di realizzazione della medesima (livello di coordinazione);
   5. la tipologia contrattuale;
   6. il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione.
4. Nei medesimi avvisi è individuato un termine per la presentazione della documentazione e dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
   1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
   2. godere dei diritti civili e politici;
   3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
   4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
   5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

## ART. 25- PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso Commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
   1. qualificazione professionale;
   2. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
   3. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
   4. ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione;
   5. pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche.
3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio in centesimi (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:
   1. possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, ecc.) afferenti la tipologia dell’attività da svolgere;
   2. esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
   3. esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
   4. esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
   5. pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
   6. precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
   7. precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico.
   8. corsi di aggiornamento frequentati
4. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue:
5. abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
6. abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
7. abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola;
8. Sono escluse dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a € 500,00.

## ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente scolastico stipula apposito contratto con l’esperto individuato.
   1. Nel contratto devono essere di norma specificati:
2. le Parti contraenti;
3. l’oggetto della prestazione;
4. il luogo e le modalità di espletamento dell’attività;
5. l’eventuale compito di vigilanza sugli studenti;
6. la durata del contratto con i termini di inizio e conclusione della prestazione;
7. il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;
8. le modalità e i tempi di corresponsione del corrispettivo;
9. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
10. le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
11. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l’esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando lo stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
12. la previsione che il Foro competente in caso di controversie è quello di Imperia;
    1. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:
13. svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica;
14. assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
15. documentare l’attività svolta;
16. autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 ed al G.D.P.R. 2016/679.
    1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico

## ART. 27- COMPENSI DEGLI ESPERTI PER PROGETTI E ATTIVITÀ

1. Salve specifiche indicazioni contenute in Progetti cui l’Istituzione scolastica aderisce, i compensi massimi sono così definiti:
2. Personale interno (compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche):

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia** | **Importo orario lordo dipendente** |
| Ore aggiuntive di insegnamento | € 35,00 |
| Ore aggiuntive non di insegnamento | € 17,50. |
| Ore attività DSGA | € 18,50 |
| Ore attività assistente amministrativo | € 14,50 |
| Ore attività collaboratore scolastico | € 12,50 |
| Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’ex INPDAP (INPS Gestione Dipendenti Pubblici) nella misura del 24,20% e all’IRAP nella misura dell’8,50%. Le percentuali degli oneri saranno automaticamente aggiornate secondo la normativa vigente. | |

1. Personale estraneo all’amministrazione:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia** | **Importo orario lordo dipendente** |
| Ore aggiuntive di insegnamento | € 35,00 |
| Ore aggiuntive non di insegnamento | € 17,50. |
| Ore attività DSGA | € 18,50 |
| Ore attività assistente amministrativo | € 14,50 |
| Ore attività collaboratore scolastico | € 12,50 |
| Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’IRAP nella misura dell’8,50%. Le percentuali degli oneri saranno automaticamente aggiornate secondo la normativa vigente. | |

1. Per prestazioni diverse dalla docenza il compenso potrà avere a riferimento le tabelle fissate dall’ordine professionale di appartenenza dell’esperto o, comunque i parametri fissati dalla normativa vigente per le prestazioni professionali richieste. Il Dirigente può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l’Amministrazione. In ogni caso il compenso è definito per negoziazione tra le parti, sempre nei limiti fissati dalle norme di cui ai commi precedenti. In deroga al presente articolo, per casi particolari, è demandata a deliberazione del Consiglio di Istituto la definizione del compenso.
2. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
3. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

## ART. 28 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

* 1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione pubblica è richiesta, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
  2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D. Lgs. 165/2001.

## ART. 29 - RICORSO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME

1. Allorché l’Istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell’art.35 del CCNL 2007.
2. In queste ipotesi dovrà essere acquisita l’autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza.
3. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.

## ART. 30 - INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

1. In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l’altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.
2. Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

## ART. 31 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO

* 1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
  2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
  3. Il Dirigente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

## ART. 32 - PUBBLICITà ED EFFICACIA

* 1. Dell’Avviso di cui all’articolo 24 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell’amministrazione.
  2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al punto precedente.
  3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 15 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
  4. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
  5. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  6. il curriculum vitae;
  7. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

1. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
2. L’Istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

# TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 33 - DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente. Per quanto non precisato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.

## ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con Delibera n. 123 del 28.11.2017.

## ART. 35 - PUBBLICITÀ

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web dell’Istituto, nella sezione “Amministrazione trasparente” e Albo on line.

Andora, 19/05/2021